

Via fax: 011.9574805

Spett.le
F.I.Bi.S. Piemonte
Torino


Alba, 25 febbraio 2014

Oggetto: Provvedimento

Trasmetto in allegato provvedimento relativo al tesserato DE MARTINI Gianfranco
(n. tessera FB60A979)

Cordialmente.

All.: *quanto in testo*


G.U.S.R.
Avv. Mariagrazia GALLIANO

F.I.Bi.S

FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO

Fatto

Il giorno 21 febbraio 2014, in Chivasso (TO), presso il C.S.B "D.L.F. Chivasso", durante lo svolgimento del torneo "Memorial Luigi De Blasio", precisamente durante l'incontro di semifinale tra la coppia LAVAGNO Sergio - DE MARTINI Gianfranco del C.S.B. "Familiare" di Alessandria contro la coppia BERGAGNA Massimiliano - NEGRO Corrado del C.S.B. "Albrito" di Guarene (CN), il Direttore di Gara, sig. IACÒ Rosolino, riferisce essersi verificato quanto in appresso.

Nel corso della menzionata gara, arbitrata dal sig. ATZENI Francesco, la coppia LAVAGNO-DE MARTINI contestava una decisione arbitrale; in particolare, i tesseraati testé citati si dolevano della scelta dell'arbitro di assegnare loro un fallo. Alle doglianze rispondeva l'arbitro affermando di aver visto molto bene l'accaduto e di essere sicuro della propria decisione.

Ciononostante, il DE MARTINI continuava a lamentarsi disturbando l'incontro tanto da impedire all'ATZENI di vedere il tiro successivo in riferimento al quale decideva di assegnare nuovamente un fallo alla coppia LAVAGNO-DE MARTINI. In quest'ultima occasione, tuttavia, l'arbitro, che - secondo quanto riferito - non era sicuro della propria valutazione, chiedeva conferma al giocatore NEGRO che confermava quanto dichiaravano i suoi avversari. L'arbitro si scusava e l'incontro proseguiva normalmente sino a concludersi con la vittoria di BERGAGNA-NEGRO.

Al termine della gara, i sig.ri LAVAGNO-DE MARTINI proseguivano nelle proprie lamentele con l'arbitro.

In particolare il DE MARTINI inveiva contro l'arbitro dicendogli "Vaffanculo, devi andare a zappare la terra" e, sebbene invitato a moderare i termini, ripeteva: "Vaffanculo, devi andare a zappare la terra. Sei un incapace."

Si segnala che quanto riferito è accaduto alla presenza del pubblico e di altri

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name 'IACÒ', written in a cursive style.

tesserati.

In seguito al fatto, precisamente il giorno 24 febbraio u.s., il DE MARTINI faceva pervenire per iscritto le proprie scuse al sig. IACÒ Rosolino e al comitato provinciale di Alessandria.

Il giocatore chiedeva scusa per il proprio comportamento, dettato, a suo dire, da "nervosismo agonistico dovuto ad alcuni episodi ritenuti a sfavore durante la gara del 21.02.2014".

*

DE MARTINI Gianfranco, agendo come riportato nel referto di gara, ha attuato una condotta lesiva dei suoi obblighi di tesserato.

Non sono ammissibili, per questa Federazione, comportamenti quali quelli riferiti da parte dei suoi tesserati che, secondo quanto previsto dall'**art. 1 del Regolamento di Giustizia** devono mantenere una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto di natura agonistica, economica, sociale e morale.

L'atteggiamento posto in essere dal tesserato DE MARTINI Gianfranco è segno di mancanza di rispetto nei confronti dei propri avversari, dell'arbitro e del Direttore di Gara e della Federazione.

I chiarimenti e le osservazioni, tuttavia, fanno propendere questo Giudice a considerare il riferito fatto come un episodio non connaturato al comportamento abituale del DE MARTINI che, anzi, ha dimostrato rispetto per questo Giudice e per la Federazione chiedendo scusa ed assumendosi la responsabilità del fatto contestato.

P.Q.M

Visto il combinato disposto degli artt. 1, 9, 17, 23 e 25 del Regolamento di Giustizia Federale ed art. 11 del Regolamento Organico FIBIS;

il Giudice Unico Sportivo Regionale; analizzata la documentazione ufficiale fatta pervenire:



a) condanna DE MARTINI Gianfranco (n. tessera FB60A979) al pagamento della somma di € 200,00 a titolo di ammenda e da versarsi direttamente alla F.I.Bi.S. Piemonte per avere offeso verbalmente l'arbitro dell'incontro sig. ATZENI Francesco - disputato il giorno 21 febbraio 2014 presso il C.S.B. "D.F.L. Chivasso" in Chivasso (TO).

b) sospende DE MARTINI Gianfranco (n. tessera FB60A979) dalla attività agonistica individuale ed a squadre per un tempo di giorni 15 (quindici);

c) avverte DE MARTINI Gianfranco (n. tessera FB60A979) che il mancato pagamento dell'ammenda entro il termine di 30 giorni dalla notifica della presente decisione, comporta la sospensione dalla attività agonistica individuale ed a squadre per un ulteriore periodo di giorni 20 (venti).

*

Si comunica che ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 24 Nuovo Regolamento di Giustizia Federale le summenzionate sanzioni disciplinari sono immediatamente esecutive dopo la notifica del presente provvedimento che avverrà via fax per il tramite del Comitato Regionale F.I.Bi.S. e che la presentazione di un qualsiasi mezzo di gravame non sospende l'esecutività della presente decisione.

Si avvisa, inoltre, che ai sensi e per gli effetti dell'art. 62 Nuovo Regolamento di Giustizia Federale l'atto di impugnazione si propone con atto scritto alla competente commissione di giustizia e disciplina.

Si invita, pertanto, il Comitato Regionale F.I.Bi.S. ad effettuare le comunicazioni (che hanno valore di notificazione) al Comitato Provinciale F.I.Bi.S. di appartenenza del tesserato DE MARTINI Gianfranco (n. tessera FB60A979) nonché alla sua squadra di appartenenza.

Così deciso in Alba il 25 febbraio 2014

Giudice Unico Sportivo Regionale

Avv. Mariagrazia Galliano

